



PROVINCIA  
DI ROMA

# **Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale**

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 38 del 13/09/2010

**ART. 1** – Principi generali

**ART. 2** – Presupposto di applicazione del versamento delle spese di istruttoria

**ART. 3** – Soggetti passivi

**ART. 4** – Termini e modalità di versamento

**ART. 5** – Misure del versamento delle spese di istruttoria

**ART. 6** – Esenzioni o riduzioni delle spese di istruttoria

**ART. 7** – Accertamento del versamento delle spese di istruttoria

**ART. 8** – Riconoscimento dei rimborsi dei versamenti delle spese di istruttoria

**ART. 9** – Riscossione obbligatoria

**ART. 10** – Contenzioso

**ART. 11** – Gestione dati, statistiche ed elaborati

**ART. 12** – Norme di rinvio

**Allegato “1.A”**

## **Art 1**

### **Principi generali**

1. In attuazione del disposto dell'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, per la potestà regolamentare generale delle province sono istituite le entrate derivanti dal rimborso delle spese d'istruttoria sui procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale.
2. Il presente Regolamento disciplina del versamento delle spese d'istruttoria dei procedimenti autorizzativi di tutela ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, L.R. 42/90 e D.lgs. 387/03 D.lgs. 59/2005, R.D. 1775/33 di seguito specificati:
  - ✓ Rilascio/rinnovo di autorizzazioni ex art. 208, 209, 210 del D.Lgs. 152/06 per gli impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria;
  - ✓ Autorizzazioni allo scarico acque reflue Ex artt. 100-113 D.Lgs. 152/2006;
  - ✓ Licenza annuale di attingimento di acqua pubblica ai sensi dell'art. 56 del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;
  - ✓ Autorizzazioni ai lavori idraulici, Conessioni ai pareri idraulici, Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso diverso dal domestico;
  - ✓ Concessione di piccola (fino ai 100 l/s) derivazione di acque pubbliche, ai sensi dell'art 7 del RD 1775/33;
  - ✓ Autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche con tensione fino a 150 kw;
  - ✓ Autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
  - ✓ Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art 272 D.Lgs. 152/2006;
  - ✓ Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/2006;
  - ✓ Autorizzazioni Integrata Ambientale;
  - ✓ Istruttoria comunicazioni inizio/rinnovo/modifica sostanziale attività di recupero rifiuti in "procedura semplificata";
3. Il rimborso spese istruttoria è dovuto in base alla normativa vigente, nella misura e nei termini definiti dal presente regolamento.

## **Art 2**

### **Presupposto di applicazione delle spese istruttoria**

1. Il versamento delle spese istruttoria è dovuto al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio delle autorizzazioni in materia di tutela ambientale per ciascun procedimento tra quelli indicati nelle schede procedimento allegate di cui all'Allegato "1.A" parte integrante del presente Regolamento.
2. Il versamento delle spese istruttoria è dovuto in caso di nuova istanza, rinnovo e voltura fatto salvo quanto specificato nelle schede procedimento allegate.

## **Art 3**

### **Soggetti passivi**

1. Obbligati al versamento delle spese d'istruttoria sono tutti i soggetti passivi che presentano istanza per il rilascio delle autorizzazioni per la tutela ambientale come specificato nelle

schede procedimento di cui all'allegato "1.A".

#### **Art 4** **Termini e Modalità di versamento**

1. Il versamento delle spese d'istruttoria deve essere effettuato a favore della Provincia di Roma a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario a seconda della tipologia di procedimento come specificato nell'allegato "1.A".
2. Ciascuna istanza di autorizzazione al momento della presentazione deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese d'istruttoria previste dal presente Regolamento;

#### **Art 5** **Misura del rimborso spese istruttoria**

1. Il versamento delle spese istruttoria è definito in modo dettagliato nelle schede procedimento dell'allegato "1.A" per ciascun tipo di procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni di tutela ambientale.
2. Per i procedimenti "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art 272 D.Lgs. 152/2006", "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale" l'importo del versamento delle spese istruttoria è definito da Decreti Legislativi e Decreti Ministeriali relativi, mentre per i restanti procedimenti l'importo è definito dalla Provincia di Roma con il presente Regolamento.

#### **Art 6** **Esenzioni o riduzione delle spese istruttoria**

1. Le esenzioni e le riduzioni delle spese di istruttoria sono previste nei casi indicati nelle schede procedimento di cui all'allegato "A".

#### **Art 7** **Accertamento del versamento delle spese istruttoria**

1. L'accertamento delle entrate relative alle spese d'istruttoria avviene al momento della presentazione dell'istanza.
2. Con cadenza trimestrale il Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione, predispone idoneo provvedimento amministrativo (determinazione dirigenziale) di accertamento delle entrate derivanti dai versamenti delle spese istruttoria del trimestre, con allegato l'elenco dei soggetti passivi istanti.

#### **Art 8** **Riconoscimento dei rimborsi delle spese istruttoria**

1. Il rimborso delle spese istruttoria è previsto nei casi di errata presentazione dell'istanza, errato versamento della somma dovuta (versamento di importo superiore a quello effettivamente dovuto).

2. Al fine di poter procedere al rimborso delle spese d'istruttoria dovrà essere emanato, a firma del Dirigente competente il rilascio dell'autorizzazione, un atto attestante le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche per le quali le somme derivanti dai versamenti delle spese istruttoria non sono dovute. Per la restituzione all'utente, l'atto sarà trasmesso al Dirigente competente delle Politiche delle Entrate che provvederà ad emettere l'atto amministrativo di liquidazione delle somme suddette.

#### **Art 9**

#### **Riscossione obbligatoria**

1. Durante l'istruttoria sarà richiesta l'integrazione della documentazione, incluso il versamento delle spese istruttoria, qualora non sia stato effettuato il relativo versamento al momento di presentazione dell'istanza.
2. La mancanza del versamento del rimborso delle spese d'istruttoria, implica, il non rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art 10**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il versamento delle spese d'istruttoria sono soggette a giurisdizione delle commissioni provinciali (tributarie o amministrative).

#### **Art. 11**

#### **Gestione dati, statistiche ed elaborati**

1. I dati fiscali archiviati relativi ai versamenti spese istruttoria sono gestiti, conservati, consultati ed elaborati dagli addetti provinciali nell'ambito delle funzioni del proprio Ufficio per le finalità di ciascun procedimento amministrativo relativo alle spese d'istruttoria del presente Regolamento.
2. L'Ente potrà utilizzare i dati per finalità statistiche e qualità dei servizi nel rispetto delle leggi vigenti e nel rispetto della tutela della sicurezza dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dello Statuto Provinciale dell'Ente.

#### **Art 12**

#### **Norme di rinvio**

1. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al presente regolamento viene determinata con atto della Giunta Provinciale.